



C I T T À D I T O R I N O

PROPOSTA DI MOZIONE

**OGGETTO: "SOSPENSIONE RISCOSSIONE TASSA SUI PRECARI EDILIZI A TORINO"
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI TRONZANO E MAGLIANO IN DATA 2 LUGLIO 2013.**

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- i precari edilizi sono le intercapedini, le bocche di lupo, le griglie, le pensiline;
- il Regolamento COSAP ha recentemente recepito (25 giugno 2012), all'articolo 14, la possibilità di esentare totalmente dal pagamento della tassa sui precari edilizi in caso di lavori di utilità sociale o di prestazioni di pubblico interesse;
- la Città di Torino si è attivata per richiedere il pagamento della tassa dal 2007 al 2011 a tutti i condomini che hanno griglie, intercapedini, bocche di lupo, pensiline;
- i condomini interessati da queste disposizioni a Torino siano presumibilmente molti;

CONSIDERATO CHE

- quando l'immobile sorge originariamente su suolo privato sul quale, solo successivamente alla costruzione degli edifici, il Comune acquisisca il diritto all'utilizzo pubblico non si deve pagare la tassa;
- la ratio della disposizione, confermata da diverse sentenze di cui si fa cenno sotto, è che sui terreni privati dove sia sorto l'edificio, e quindi anche le intercapedini o le griglie o tutti i cosiddetti precari edilizi, il Comune non rilascia alcuna autorizzazione amministrativa per la realizzazione delle griglie o dei precari edilizi, in quanto questi non sorgono su suolo pubblico, ma vengono costruite unitamente all'immobile su suolo privato;
- il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 1996/96 che cita: "l'unica circostanza che può impedire l'applicazione della tassa su un'area privata gravata da servitù di pubblico passaggio è costituita dalla preesistenza dell'utilizzazione particolare all'acquisto del diritto pubblico di uso ... di modo che il Comune non può pretendere il corrispettivo di una utilizzazione che è sorta libera da ogni vincolo.";
- con Decreto dal Ministero delle Finanze, che con propria risoluzione n. 258/E/4/Q/3570 del 1996, ha ampiamente confermato e chiarito che: "la tassazione delle griglie ... è possibile quando l'occupazione sia realizzata, per effetto di un atto di concessione, su area pubblica. Ove l'occupazione con i predetti manufatti sia stata realizzata in sede di edificazione del

fabbricato, quando, cioè, l'area era privata, la tassazione non può essere operata per assenza del presupposto impositivo ... Infatti in tali ipotesi la costruzione dei manufatti è oggetto di concessione edilizia e non di concessione all'uso particolare di un bene pubblico.";

- la Commissione Tributaria Provinciale di Milano si è espressa in uniformità al principio della Cassazione con sentenza n. 583 del 31 marzo 1999 ("E' illegittimo l'avviso di accertamento ... trova presupposto esclusivamente nell'occupazione di aree pubbliche e non di aree private ancorché asservite a pubblico passaggio su concessioni edilizie.");
- la Commissione Tributaria Provinciale di Bari, con sentenza n. 75/15/03, conferma questa impostazione;

PRESO ATTO CHE

- per richiedere la tassa sia, pertanto, necessario preliminarmente accertare se l'immobile sia sorto su un suolo privato non destinato al pubblico passaggio;
- esiste la richiesta di sospensione del pagamento della tassa da parte di amministratori di condominio ubicati nel territorio di Torino;

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta:

- a sospendere il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico sui precari edilizi (intercapedini, griglie, bocche di lupo, pensiline) presenti nella città di Torino fino a che non si individui puntualmente la titolarità pregressa dei sedimi sui quali sorge il precario edilizio ovvero capire di chi era originariamente la proprietà del terreno sul quale è sorto il precario edilizio;
- a non far pagare la tassa per gli anni 2007/2011 e per gli anni successivi nel caso in cui sia riconosciuto che la proprietà del terreno sul quale sorse l'edificio fosse privata.

F.to: Andrea Tronzano
Silvio Magliano